



IL RETTORE

- VISTO l'art. 29 dello Statuto;
- VISTO l'art. 68 del Regolamento generale di Ateneo;
- VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute emanato con D.R. n. 1180 del 19.12.12
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute del 27 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la modifica al citato Regolamento
- CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2012;
- VISTA la delibera di approvazione del Senato Accademico adottata nella seduta dell'11 dicembre 2012;
- RITENUTO di dover procedere all'emanazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute modificato agli artt. 9 e 23;

DECRETA

Art. 1 - Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, emanato con D.R. n. 1180 del 19.12.12 è modificato nel senso che gli articoli 9 e 23 sono soppressi e sostituiti dagli articoli come di seguito riportati:

"Art. 9 - Comitato di Coordinamento per l'area medico-assistenziale

1. Presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute è istituito, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo, il Comitato per il coordinamento delle attività didattiche e assistenziali, e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea, laurea magistrale e diplomi di specializzazione di area sanitaria, nonché per la gestione delle problematiche attribuite dalla legislazione vigente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

2. Il Comitato è l'organo di indirizzo, programmazione, promozione e gestione delle attività demandate allo stesso dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai rapporti convenzionali e dalla legislazione vigente in materia di raccordo e di coordinamento delle Attività Didattiche e Assistenziali del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore quando ne ravvisi la necessità o su sollecitazione del Consiglio di Dipartimento.

Le deliberazioni del Comitato vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove iniziative dirette a favorire l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- b) propone al Consiglio di Dipartimento le linee generali relative alle forme di collaborazione e di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;



- c) propone al Consiglio di Dipartimento il Piano Annuale delle Attività Assistenziali da sottoporre alle strutture assistenziali di riferimento;
- d) promuove, coordina ed assicura, nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziati ed assegnati alle strutture universitarie e lo svolgimento di attività di consulenza assistenziale su contratto, convenzione o commissione, privilegiando la multidisciplinarietà delle competenze professionali e l'utilizzo coordinato, secondo i criteri di efficacia ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello dipartimentale o, all'occasione, di Ateneo;
- e) propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con la Regione, l'Azienda Sanitaria di riferimento ed eventuali altre strutture assistenziali di riferimento nelle materie di propria competenza o la modifica parziale di accordi già stipulati;
- f) assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione, l'azienda sanitaria ed altre strutture assistenziali di riferimento, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca;
- g) esprime il proprio parere sull'eventuale istituzione di altri corsi di laurea a valenza sanitaria e sull'istituzione delle Scuole di Specializzazione;
- h) assicura, attraverso una delegazione di propri componenti, scelta dal Consiglio di Dipartimento, il necessario raccordo funzionale e di rappresentanza in seno al Comitato paritetico Università-ASREM di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa stipulato tra Regione/Università/ASREM.
- i) promuove il necessario raccordo sinergico tra il Piano Sanitario Regionale e la Programmazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dei corsi di laurea sanitaria al fine di favorire lo sviluppo dell'innovazione assistenziale, la continuità assistenziale, lo sviluppo professionale e la coerenza tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

4. Il Comitato è composto da :

- a) Direttore del Dipartimento;
- b) Presidente del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- c) Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- d) n° 1 Componente designato dal Consiglio di Dipartimento tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione attivate;
- e) Delegato del Rettore per le attività assistenziali;
- f) n° 3 componenti designati dal Consiglio di Dipartimento tra il personale docente ad esso afferente rappresentativo delle diverse fasce (ordinari, associati, ricercatori) ed aree culturali (medica, chirurgica, servizi);

Il Comitato è presieduto da un Coordinatore eletto a maggioranza semplice dai membri del Comitato la cui nomina deve comunque essere ratificata da Consiglio di Dipartimento. Tutti i componenti rimangono in carica per la durata del mandato del Direttore.

5. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Comitato
- b) convoca e presiede il Comitato
- c) vigila, nell'ambito del Comitato, sulla osservanza delle norme legislative, regolamentari e convenzionali;
- d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento, vigilanza e gestione di tutte le attività che fanno capo al Comitato.

Il Coordinatore è coadiuvato, per le procedure di carattere amministrativo connesse al coordinamento delle attività didattiche e assistenziali, da un Responsabile amministrativo.

Art. 23 – Norma transitoria

In sede di prima costituzione del Comitato di Coordinamento per l'area medico-assistenziale, fatti salvi i componenti di diritto di cui all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), e), il Consiglio può



designare, in deroga, tre membri del Dipartimento che svolgano già funzioni assistenziali indipendentemente dal ruolo e dall'area di appartenenza.»»

Art. 2 - Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, emanato con D.R. n. 1180 del 19.12.12 con le modifiche riportate nell'art. 1 del presente provvedimento di cui all'allegato "A", affisso all'Albo ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data del presente decreto.

Campobasso, li - 3 GIU 2013

IL RETTORE
(Prof. Giovanni CANNATA)



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DI
SCIENZE DELLA SALUTE**

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

Art. 7 – Verbalizzazione e pubblicità

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni e composizione

Art. 9 – Comitato di Coordinamento per l'area medico-assistenziale

Art. 10 – Consigli di corsi di studio

Art. 11 – Responsabile amministrativo

Art. 12 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 13 – Sezioni del Dipartimento

Art. 14 – Procedure per l'elezione degli organi

Art. 15 – Corsi di Master

TITOLO III – ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI

Art. 16 – Ricerca scientifica

Art. 17 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art. 18 – Prestazioni di ricerca o di didattica in favore di terzi

Art. 19 – Attività di ricerca in cooperazione

Art. 20 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

Art. 21 – Relazioni con altre Università e con Enti di Ricerca. Internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 23 – Norma transitoria

Art. 24 – Norma di rinvio



TITOLO I OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1

Obiettivi del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (Di.Me.S) istituito con D.R. n 287 del 5 aprile 2012, programma, coordina e gestisce le attività didattiche, di ricerca, assistenziali e di servizio nelle aree della Medicina, della salute, del benessere e delle scienze di base alle stesse funzionali e di tutte le funzioni rientranti, per legge o per regolamento di Ateneo, nella propria competenza.
2. Al Dipartimento possono afferire i docenti e i ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari della 2° macroarea CUN (Scienze della Vita) nonché, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, di altre Aree CUN in funzione di specifiche esigenze didattiche, formative e di ricerca.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - d) il Comitato di coordinamento per l'area medico-assistenziale.
2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 3

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) autorizza le spese di gestione, d'intesa con il Responsabile amministrativo, nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
 - d) emana provvedimenti a carattere di urgenza;
 - e) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - f) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, assistenziali, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento anche



mediante emanazione di direttive riguardanti la gestione delle risorse umane, strutturali e strumentali, nel rispetto degli obiettivi istituzionali del Dipartimento;

g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato attivo per la carica di Direttore del Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento.
3. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è, altresì, esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.
4. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
6. Il Direttore designa fra i docenti del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisca in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e può revocare questa designazione in qualsiasi momento. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica, salvo revoca, per la durata del mandato del Direttore.
7. Nomina, nel novero dei componenti delle commissioni temporanee o permanenti, i rispettivi coordinatori, i quali rimangono in carica per la durata del mandato del Direttore. Tale nomina può comunque essere revocata in qualsiasi momento.
8. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal decano.
9. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, dal Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.
10. Il Direttore di Dipartimento, per quanto concerne le procedure di carattere finanziario e contabile, osserva le disposizioni di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità.

ART. 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:



- a) approva il Regolamento di Dipartimento ed ogni altro regolamento o atto generale;
- b) approva i programmi triennali delle attività didattiche e scientifiche e quelli in materia assistenziale secondo la frequenza prevista dai rapporti convenzionali con il S.S.N.;
- c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio;
- d) richiede l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;
- e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti;
- f) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi ed affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori, anche a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, acquisita la proposta dei Consigli di corso di studio ove istituiti;
- g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, intra e interdipartimentali, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria in accordo con le direttive del Centro Orientamento e Tutorato (C.Or.T.);
- i) organizza e gestisce la formazione continua in medicina, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché altre attività culturali e formative;
- j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
- k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
- l) propone, con propria deliberazione, agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca, didattiche e didattico-assistenziali;
- m) formula, nel rispetto della composizione prevista dalla normativa vigente, la proposta di chiamata dei docenti e dei ricercatori;
- n) approva contratti e convenzioni nei limiti delle competenze riconosciute dalla normativa vigente;
- o) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
- p) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
- q) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
- r) osserva le disposizioni di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo per le procedure di carattere finanziario e contabile;
- s) ratifica le determinazioni assunte in via d'urgenza dal Direttore;
- t) autorizza le spese di gestione nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;



- u) può costituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, indicandone le precise finalità e stabilendone la composizione in numero dispari di componenti;
 - v) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti e dai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
 4. Il Consiglio di Dipartimento su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti può proporre la mozione di sfiducia nei confronti del Direttore. La sfiducia al Direttore deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 5

Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio, ogni volta che lo ritiene necessario, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere, o quando gli venga formalmente e per iscritto richiesto da più di un terzo dei componenti del Consiglio stesso, eventualmente anche con motivata richiesta di introdurre uno o più argomenti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai componenti del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di 5 giorni dallo svolgimento della riunione mediante affissione sul sito del Dipartimento ed invio per posta elettronica.
3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno.
4. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante. L'intervento mediante videoconferenza è ammesso solo in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del Direttore.
5. Le adunanze sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto.
6. Le delibere, salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto o dal Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate, afferenze o giudizi sull'attività didattica e scientifica, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.



ART. 6

Svolgimento delle sedute

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Direttore dà loro la parola nell'ordine di iscrizione.
2. Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

ART. 7

Verbalizzazione e pubblicità

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo, in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. In caso di impedimento del Responsabile amministrativo, le funzioni di verbalizzazione sono assicurate da un componente del Consiglio indicato dal Direttore. Le delibere sono pubbliche e per la loro consultazione si applicano le norme in materia di accesso.

ART. 8

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori anche a tempo determinato;
 - b) individuazione dei criteri di valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
 - d) redazione annuale di una relazione contenente il resoconto delle attività svolte.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
3. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento assicurando la rappresentanza ai vari corsi di studio e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento ed eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La Commissione, convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante nominato tra i componenti, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario



verbalizzante, in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

La Commissione deve essere convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno.

5. ~~La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.~~

ART. 9

Comitato di Coordinamento per l'area medico-assistenziale

1. Presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute è istituito, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo, il Comitato per il coordinamento delle attività didattiche e assistenziali, e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea, laurea magistrale e diplomi di specializzazione di area sanitaria, nonché per la gestione delle problematiche attribuite dalla legislazione vigente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Il Comitato è l'organo di indirizzo, programmazione, promozione e gestione delle attività demandate allo stesso dallo Statuto, dal presente Regolamento, dai rapporti convenzionali e dalla legislazione vigente in materia di raccordo e di coordinamento delle Attività Didattiche e Assistenziali del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore quando ne ravvisi la necessità o su sollecitazione del Consiglio di Dipartimento.

Le deliberazioni del Comitato vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove iniziative dirette a favorire l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento le linee generali relative alle forme di collaborazione e di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
 - c) propone al Consiglio di Dipartimento il Piano Annuale delle Attività Assistenziali da sottoporre alle strutture assistenziali di riferimento;
 - d) promuove, coordina ed assicura, nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziati ed assegnati alle strutture universitarie e lo svolgimento di attività di consulenza assistenziale su contratto, convenzione o commissione, privilegiando la multidisciplinarietà delle competenze professionali e l'utilizzo coordinato, secondo i criteri di efficacia ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello dipartimentale o, all'occasione, di Ateneo;
 - e) propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con la Regione, l'Azienda Sanitaria di riferimento ed eventuali altre strutture assistenziali di riferimento nelle materie di propria competenza o la modifica parziale di accordi già stipulati;
 - f) assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione, l'azienda sanitaria ed altre strutture assistenziali di riferimento, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca;



- g) esprime il proprio parere sull'eventuale istituzione di altri corsi di laurea a valenza sanitaria e sull'istituzione delle Scuole di Specializzazione;
- h) assicura, attraverso una delegazione di propri componenti, scelta dal Consiglio di Dipartimento, il necessario raccordo funzionale e di rappresentanza in seno al Comitato paritetico Università-ASREM di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa stipulato tra Regione/Università/ASREM .
- i) promuove il necessario raccordo sinergico tra il Piano Sanitario Regionale e la Programmazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dei corsi di laurea sanitaria al fine di favorire lo sviluppo dell'innovazione assistenziale, la continuità assistenziale, lo sviluppo professionale e la coerenza tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
4. Il Comitato è composto da :
- a) Direttore del Dipartimento;
 - b) Presidente del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
 - c) Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - d) n° 1 Componente designato dal Consiglio di Dipartimento tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione attivate;
 - e) Delegato del Rettore per le attività assistenziali;
 - f) n° 3 componenti designati dal Consiglio di Dipartimento tra il personale docente ad esso afferente rappresentativo delle diverse fasce (ordinari, associati, ricercatori) ed aree culturali (medica, chirurgica, servizi);

Il Comitato è presieduto da un Coordinatore eletto a maggioranza semplice dai membri del Comitato la cui nomina deve comunque essere ratificata da Consiglio di Dipartimento. Tutti i componenti rimangono in carica per la durata del mandato del Direttore.

5. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresenta il Comitato
 - b) convoca e presiede il Comitato
 - c) vigila, nell'ambito del Comitato, sulla osservanza delle norme legislative, regolamentari e convenzionali;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento, vigilanza e gestione di tutte le attività che fanno capo al Comitato.

Il Coordinatore è coadiuvato, per le procedure di carattere amministrativo connesse al coordinamento delle attività didattiche e assistenziali, da un Responsabile amministrativo.

ART. 10

Consigli di corso di studio

1. I compiti e le funzioni necessarie per il funzionamento dei singoli Consigli di corso di studio sono disciplinati dai rispettivi regolamenti e dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 11

Responsabile amministrativo



1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
 - a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione o aggiornamento che siano di competenza del Dipartimento;
 - b) predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
 - c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili e proposta al Direttore di pagamento delle spese correnti di gestione;
 - d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;
 - e) partecipazione alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con le funzioni di cui agli articoli che precedono.
2. Il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'Amministrazione centrale.

ART. 12

Responsabile delle funzioni didattiche

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche ha funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti, con gli uffici dell'Amministrazione e le strutture amministrative dei Consigli di corso di studio. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di corso di studio e assiste i Presidenti dei Consigli di corso di studio nelle loro funzioni.
2. Il Responsabile delle funzioni didattiche può partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle dei Consigli di corso di studio.

ART. 13

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi, previa apposita deliberazione del Consiglio che ne specifica i compiti, in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei. L'istituzione di ogni singola Sezione richiede l'afferenza di almeno 7 docenti. L'afferenza non è subordinata all'appartenenza ad un medesimo SSD.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca. Le Sezioni sono rinnovate ogni triennio.
3. Le Sezioni svolgono funzioni consultive e di proposta al Dipartimento per questioni che attengono alle aree culturali e scientifiche di loro pertinenza.
4. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.



5. Tra i docenti afferenti alla Sezione viene designato un "Coordinatore" della Sezione in carica per tutta la durata della Sezione ed un componente che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
6. Le adunanze della Sezione sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

ART. 14

Procedure per l'elezione degli organi

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni del Direttore e delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 15

Corsi di Master

1. Al fine di predisporre l'offerta formativa del Dipartimento per ogni anno accademico, le proposte di istituzione dei corsi di Master sono avanzate dai singoli corsi di laurea (anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri), almeno due mesi prima della scadenza prevista per la programmazione didattica dell'Ateneo.
2. Le proposte di istituzione, una volta approvate dal Consiglio di Dipartimento, vengono sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, deliberano l'istituzione dei corsi.
3. L'attivazione dei corsi è per anno accademico ed è resa nota attraverso la pubblicazione del manifesto degli studi o del bando di ammissione.
4. Ciascuna proposta di istituzione deve contenere tutti gli elementi, le informazioni e i dati richiesti per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master.
5. I compiti e le funzioni necessarie per il funzionamento dei corsi di Master sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Master.

TITOLO III – ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI

ART. 16

Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca operando secondo criteri che valorizzino l'internazionalizzazione ed il merito.
2. Il Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi nazionali e internazionali.



ART. 17

Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

1. Il Dipartimento, per quanto di competenza garantisce, con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, lo svolgimento dell'attività didattica nei corsi di studio attivati presso il Dipartimento, attraverso i docenti che vi afferiscono ed in collaborazione con le strutture didattiche di Ateneo indicate nello Statuto.
2. Nel caso di attivazione di corsi di studio interdipartimentali, il Dipartimento designa tra i suoi afferenti tre componenti destinati alla Struttura di raccordo costituita tra i Dipartimenti cui si riferiscono i corsi di studio interdipartimentali.
3. La Struttura di raccordo, composta dai componenti designati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti e dai loro Responsabili delle funzioni didattiche, coordina le attività dei docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti, impegnati nei corsi di studio interdipartimentali, proponendo agli stessi Dipartimenti l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi. La Struttura è coordinata da un suo componente designato all'atto della sua costituzione con apposita deliberazione.
4. Le delibere della struttura di raccordo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18

Prestazioni di ricerca o di didattica in favore di terzi

1. Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico o attività didattiche su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con la proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 19

Attività di ricerca in cooperazione

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

ART. 20

Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.



2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse.

ART. 21

Relazioni con altre università e con enti di ricerca. Internazionalizzazione

1. Il Dipartimento, coerentemente coi propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stages e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con fondazioni e enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nel settore della didattica e della ricerca.
3. In linea con gli indirizzi dell'Ateneo, il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le iniziative nel campo nella formazione e della ricerca che si inquadrano nei rapporti federativi dell'Ateneo.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, su proposta del Direttore o di almeno due quinti dei componenti.

ART. 23

Norma transitoria

1. In sede di prima costituzione del Comitato di Coordinamento per l'area medico-assistenziale, fatti salvi i componenti di diritto di cui all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), e), il Consiglio può designare, in deroga, tre membri del Dipartimento che svolgano già funzioni assistenziali indipendentemente dal ruolo e dall'area di appartenenza.»

ART. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

